

Nota sulla Legge 10/2003 su “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”

L'Italia ha una legge sulla difesa degli alberi monumentali!

La nuova legge (legge 14 gennaio 2003 n.10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, pubblicata in G.U. 01.02.2003) arriva a colmare un vuoto legislativo a livello nazionale che metteva a rischio la stessa sopravvivenza dei “grandi patriarchi verdi”. La mancanza di una legge nazionale, infatti, aveva creato un'area di autonomia legiferativa da parte delle regioni e l'esistenza di leggi e regolamenti diversi, che di fatto rischiavano di indebolire tutto l'apparato di tutela.

L'art. 7 della nuova legge riporta le “*disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale*”. A tal fine si definiscono i criteri per identificare un albero monumentale, rendendoli univoci ed omogenei su tutto il territorio nazionale. Si definisce, quindi, albero monumentale:

“a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private”.

Ed i criteri sembrano essere sufficientemente vasti da includere tutte le categorie di alberi di importante interesse.

La legge stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore, ossia entro sei mesi da adesso, i comuni

devono identificare principi e criteri per il censimento degli alberi monumentali nel proprio territorio e fornire questa informazione alla rispettiva Regione, la quale, a sua volta, entro i successivi sei mesi (quindi piu' o meno entro febbraio del prossimo anno), redige l'elenco regionale e lo trasmette al Corpo Forestale dello Stato (CFS). E' il CFS che ha il compito di gestire l'elenco nazionale, che deve essere reso pubblico e disponibile a tutti sui siti internet delle competenti istituzioni. Per le Regioni afflitte da "persistente inerzia" il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva i poteri sostitutivi.

Questa legge costituisce, quindi, un'importante novita'. Per la prima volta in Italia, la tutela degli alberi monumentali e' legge dello Stato e gode di un quadro normativo omogeneo per tutte le regioni. Agli alberi monumentali e' riconosciuto non solo un valore ambientale ma anche culturale: essi diventano simbolo di importanti eventi storici, culturali, tradizioni o semplicemente identificano l'identita' di un luogo e della gente che vi vive.

Se tutto va bene, tra un anno dovremo avere un database degli alberi monumentali italiani, ai quali potra' essere applicata una tutela specifica.

La conoscenza dell'attuale presenza sul territorio di alberi monumentali, infatti, e' prerequisito importante per l'attivazione delle misure di tutela e conservazione previste dalla nuova legge, quali la limitazione di attivita' nell'intorno che possano essere di danno, la identificazione di misure di gestione ordinaria e straordinaria ed il sanzionamento con una multa da 5.000 a 100.000 euro in caso di abbattimento o danneggiamento, che costituisce comunque reato.

Sul sito del Conalpa (Coordinamento Nazionale per gli Alberi ed il Paesaggio) gli alberi monumentali sono cosi' descritti (http://www.progettoconalpa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114:alberi-sacri-ditalia&Itemid=131):

“La presenza di un albero monumentale è il simbolo di un pluri-centenario connubio uomo-albero, un rapporto di rispetto, di memorie, ricordi, avvenimenti. Tali esseri viventi sono le cattedrali del bosco e dei grandi giardini storici. Hanno un valore artistico , culturale, religioso, custodi di una sacralità universale. Sono i nostri profeti, luoghi di preghiera e contemplazione. Abbattere alberi monumentali è sacrilegio contro la cultura, la storia e l'arte. I vecchi patriarchi appartengono tutti al patrimonio storico-artistico della Nazione. Un albero monumentale è anche luogo di energie positive che curano l'anima e il corpo. Intorno a questi esseri viventi straordinari nasce la vita, la cultura, c'è un fiorire di personaggi di attività artistiche e poesia”.

La pagina fornisce una bellissima galleria fotografica di alcuni alberi monumentali ed alcune interessanti informazioni, per esempio come viene stabilita l'età degli alberi monumentali e la difficoltà e specificità degli interventi di gestione ordinaria e straordinaria per conservarli in buono stato.

La specie monumentale più rappresentata in Italia è la roverella (*Quercus pubescens*), con 210 esemplari, seguita da 113 esemplari di faggio (*Fagus* spp.) (Lisa, 2011; http://www.aisf.it/IFM/ifm_6_2011/14%20Lisa.pdf).

Il ritardo nel legiferare a livello nazionale sulla tutela degli alberi monumentali ha rappresentato un grandissimo pericolo. Infatti, molti di questi esemplari sono stati eliminati, nonostante il loro valore ed in alcuni casi l'opposizione da parte delle comunità locali. Altri, per sopravvivere, hanno dovuto attraversare varie vicissitudini, contando talvolta sulla forte reazione da parte della popolazione locale in loro difesa. La quercia del Santuario della Madonna di Montemisio (AP), che è oggi ancora lì, scampò nel 1920 il taglio ordinato dall'arciprete perché i contadini di Capradosso minacciarono di tagliare anche la sua testa (Lisa, 2011).

Sin dagli anni '70, anche se in modo disaggregato, cominciò a crescere l'interesse per la salvaguardia degli alberi monumentali. Ci furono anche varie pubblicazioni, ma è sicuramente l'operazione organica ed imponente di catalogazione di tutti gli alberi di interesse sul territorio nazionale partita nel 1982 ad opera del CFS a dare un contributo decisivo, non solo all'identificazione ma soprattutto al riconoscimento, in assenza di adeguati strumenti normativi, del valore di questi esemplari. L'Inventario degli alberi di notevole interesse del CFS, periodicamente aggiornato, ne riporta circa 22.000, di cui 2.000 di grande interesse e 150 di eccezionale valore storico o monumentale. In attesa di una legge quadro nazionale, l'Inventario iscriveva sia gli alberi individuati ai sensi delle varie leggi regionali che quelli indicati direttamente dal CFS nelle regioni che non si erano ancora dotate di una legge in materia. L'iscrizione ha riguardato anche alberi esistenti in proprietà private.

Parliamo di reali monumenti di Madre Natura, quali il Castagno dei Cento Cavalli a Sant'Alfio nel Parco dell'Etna, con i suoi ben 22 metri di circonferenza o l'oleastro di San Baltolu di Luras, in provincia di Sassari, che ha forse impiegato almeno 2000 anni per raggiungere le attuali dimensioni.

Sul sito di National Geographic (nationalgeographic.it) si riporta che il famoso castagno sopraccitato è l'albero più imponente d'Italia ed ha conservato nei secoli l'appellativo di “castagno dei cento cavalli” per la leggenda secondo la quale Giovanna d'Aragona e i suoi cento cavalieri si siano riparati sotto la

sua chioma durante un brutto temporale. L'oleastro sardo, invece, detiene il record di longevità tra i grandi patriarchi verdi italiani.

La sopravvivenza di molti di questi alberi in realtà è stata assicurata proprio dal loro legame con qualche episodio storico o religioso, che li ha investiti di un valore speciale agli occhi della comunità locale. Come il cipresso monumentale di san Francesco a Villa Verrucchio, circonferenza di 7 metri ed altezza di 25 metri, che secondo la leggenda fu piantato dallo stesso santo nel 1213 nel suo passaggio per quel luogo, ma che in realtà potrebbe essere anche più vecchio.

In base ai dati dell'Inventario del CFS, sono state elaborate le tabelle qui riportate e dove è possibile avere maggiori dettagli sulla presenza di alberi monumentali nelle varie regioni italiane:

<http://www.molisealberi.com/alberiitalia.asp>

Un primo importante passo verso la tutela degli alberi monumentali è stata l'inclusione di quegli alberi che possano essere dichiarati di interesse storico, culturale, etnoantropologico o paesaggistico nella disciplina di tutela e sanzionatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Con il D.Lgs. 63/2008, infatti, tra le bellezze naturali (art. 136, comma 1 del Codice) sono inseriti i filari, le alberate e gli alberi monumentali, che si distinguono per la loro non comune bellezza. E poiché di fatto il Codice affida alle Regioni maggior importanza e responsabilità per i beni culturali e paesaggistici, sono le Regioni che hanno il dovere di garantire anche la tutela degli alberi monumentali.

La legge 10/2013, come recita il titolo, in realtà si occupa in modo più ampio degli spazi verdi urbani e intende essere, con le parole del Ministro dell'Ambiente Clini *“un passo importante per lo sviluppo sostenibile delle città italiane e per diffondere una cultura del verde... Con questo provvedimento si mira a conservare la biodiversità e ad aumentare il numero degli alberi. Al tempo stesso, si vuole ridurre l'inquinamento, proteggere il territorio dal dissesto e stimolare comportamenti quotidiani virtuosi”*.

Essa considera lo sviluppo del verde urbano come uno strumento di miglioramento della vivibilità delle città, promuove l'obbligo per i Comuni di rispettare gli standard urbanistici relativi alla quantità minima di verde pubblico per cittadino, promuove misure per favorire la creazione attorno alle città di cinture verdi e l'implementazione di soluzioni architettoniche innovative quali le coperture a verde degli edifici.

Un punto importantissimo e' l'istituzione della "Giornata nazionale degli alberi" per il 21 novembre, con il fine di *"perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita' degli insediamenti urbani"*. La giornata va celebrata attraverso una serie di iniziative di educazione ed informazione ambientale, tra le quali la messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, ad opera di scuole in collaborazione con comuni, regioni e Corpo Forestale dello Stato.

In realta' una festa degli alberi esiste gia' da tempo immemore, quando il nostro paese era ancora "regno". Essa fu istituita dall'art.104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, anche in questo caso con scopi di educazione ed informazione ambientale, di intesa tra gli allora ministeri dell'economia e dell'istruzione pubblica.

Ed a proposito della messa a dimora di nuovi alberi, la nuova legge, all'art.2 cerca anche di rivitalizzare la legge n.113 del 29 gennaio 1992, quella sull'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora nel territorio comunale un albero per ogni neonato: se da una parte l'obbligo riguarda ora i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, entro 6 mesi e non piu' 12 dalla registrazione del bimbo all'anagrafe, dall'altra tale obbligo e' esteso anche a "ciascun minore adottato".

Introducendo l'art.3 bis, la legge fa esplicito riferimento all'obbligo per i comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, di censire e classificare gli alberi piantati nel proprio territorio e per il sindaco, due mesi prima della scadenza naturale del mandato, di rendere noto il bilancio arboreo del comune, ossia il rapporto tra numero di alberi piantati al principio ed al termine del suo mandato, dando anche conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane. Una misura, quindi, dell'impegno "verde", di quanto ciascun sindaco abbia effettivamente contribuito a migliorare, attraverso questa specifica misura, il patrimonio arboreo della propria citta'.

Per i comuni inadempienti (comma 2 dell'art.4) nel rispetto degli standard urbani, in particolare in termini di quantita' minime di spazi pubblici riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o parcheggi rispetto alle aree edificate, c'e' l'obbligo a porre rimedio con le necessarie varianti urbanistiche entro il 31 dicembre di ogni anno.

Regioni, province e comuni devono promuovere l'incremento degli spazi verdi urbani e delle "cinture verdi" intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani. Nell'ambito della pianificazione urbanistica devono essere previste e realizzate "grandi aree verdi pubbliche", soprattutto nelle zone a maggiore densità edilizia, e tutti i necessari interventi di riqualificazione urbanistica necessari a migliorare la vivibilità delle città e ridurre il loro impatto ambientale. Il risparmio di suolo e la salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate (art.6) devono essere perseguiti favorendo il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti già esistenti, mentre si devono prevedere strumenti ed interventi per la conservazione ed il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato esistente nel territorio comunale. E di questo i comuni e le province devono dar conto, ogni anno, riportando sui rispettivi siti internet le azioni di contenimento o riduzione delle aree urbanizzate e della sistemazione o incremento delle aree verdi.

A vigilare sull'attuazione di tutte queste disposizioni ci sarà il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito (pare senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica, visto che non sono previsti gettoni, compensi o altri emolumenti per i componenti) presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Spettano al Comitato, d'intesa con la Conferenza unificata (Stato-regioni + Stato-città + autonomie locali), la proposta di un piano nazionale per la creazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade e, d'intesa con regioni e comuni, la redazione di un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni in materia urbanistica nell'ambito di tutti i nuovi piani ed annessi regolamenti.

Una legge interessante, quindi, sotto molti punti di vista. Il primo, sicuramente, è quello che il verde pubblico è considerato non semplicemente "elemento di arredo", ma strumento di miglioramento della qualità della vita nelle città, come ha fatto notare il Conaf (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali) in commissione Ambiente alla Camera, durante la procedura di esame della norma.

L'ambizione di cambiare, quindi, l'approccio alla progettazione e gestione delle aree verdi è evidente.

Il verde come elemento di arredo urbano e quindi modificabile a proprio piacimento, secondo l'impostazione di molti progettisti, al pari di una panchina o un muretto, ha prodotto le tristi conseguenze che tutti vediamo intorno a noi nelle nostre città: lecci costretti ad alberare marciapiedi quasi inesistenti, forzati a vivere in una buca di pochi centimetri (molto spesso anche di profondità) ed a subire continui interventi di selvaggia "potatura" per costringere la chioma dal portamento maestoso

alle dimensioni assegnate dal progettista; pini marittimi che espandono le loro chiome su finestre e balconi, provocando il fastidio ed il disappunto di cittadini che alla fine o ne ottengono l'abbattimento (per ragioni di salute e sicurezza!) o lo favoriscono (attraverso opportuni interventi di avvelenamento delle piante, che, una volta morte, devono essere necessariamente rimosse); misere aiuole dove essenze vegetali delicate e bisognose di cure languiscono nell'incuria e nell'abbandono.

E' naturale chiedersi perche' perserverare negli stessi errori commessi per anni, con gli stessi risultati sconfortanti, imponne forme e condizioni di vita non compatibili con le specie scelte e con gli angusti spazi disponibili. La potatura, intesa come forma di costrizione e non di supporto al naturale portamento della pianta, la priva di ogni suo valore, primo fra tutti quello estetico, e della sua dignita' di essere vivente, con il conseguente effetto di tristezza e squallore che essa ci comunica dalle sue pietose condizioni. Questa logica di gestione riflette la malavoglia con cui le amministrazioni comunali hanno cercato di rattoppare qui e li' l'obbligo di rispetto per gli spazi minimi destinati al verde e rosicchiati ad usi ritenuti piu' proficui.

Come fara' questa legge a scardinare questa visione distorta del verde pubblico e delle sue funzioni, introducendo una visione piu' ampia ed organica, dove il verde pubblico e' strumento urbanistico, con cui si progettano le nuove citta', tese al benessere dei propri cittadini?

Essa richiede un'accurata pianificazione, dove anche i singoli interventi, quali la messa a dimora degli alberi per i nuovi bambini o per la giornata nazionale dell'albero, rientrano in un quadro unitario di ampio respiro spaziale e temporale e dove, per dirla ancora con il Conaf, la progettazione e' consapevole delle condizioni in cui le piante vivranno e delle funzioni che esse svolgeranno.

In questo contesto, non sembrerebbe nemmeno tanto piu' strano prevedere, finalmente, negli uffici preposti alla gestione del verde urbano la presenza di tecnici qualificati, quali agronomi e forestali, riconoscendo che anche per il verde pubblico e soprattutto la gestione dei residui spazi agricoli in citta' ci vogliono specifiche competenze, come universalmente accettato per tutti gli altri uffici e settori.

In fondo, i chirurghi operano le persone, i veterinari gli animali...

Carolina Tagliaferro

Economista del Paesaggio